



Gentile Apicoltore buongiorno,
la presente per comunicare una modifica riguardante l'etichettatura pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Con la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2017 (GU Serie Generale n.235 del 07-10-2017) entra in vigore, a partire dal 22/10/2017, il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 145 "Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015".

Suddiviso in 9 articoli, il provvedimento reintroduce l'obbligo in etichetta per i prodotti preimballati dell'indicazione dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (non previsto dal Reg UE 1169/2011, norma di riferimento per fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori).

All'art. 4 si precisa che la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento ma che l'indicazione potrà essere omessa nel caso in cui la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede del responsabile della commercializzazione già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Le disposizioni del decreto si applicheranno a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal decreto stesso entro questo termine potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Per l'errata o mancata indicazione della sede di stabilimento o confezionamento sono previste sanzioni a partire da 1.000,00 e fino a 15.000,00 euro.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Brescia, 04/11/2017